



Prot. n. 39

Determinazione n. 1/2026

Vs/rif

Aosta, 7 gennaio 2026

DECISIONE UNICA DI CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 2, ED ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD O DPO) DELLA SOCIETÀ DI SERVIZI VALLE D'AOSTA S.P.A. – CIG B9DFDB6CE9

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore unico della Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

PREMESSO CHE

- la Società ha necessità di affidare il servizio di consulenza, assistenza e supporto in materia di protezione dei dati personali e dell'incarico di responsabile protezione dati (RPD o DPO) il cui avvio è previsto per il 1° gennaio 2026, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- in data 17 ottobre 2025 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Place-VdA una richiesta di preventivo, indirizzata agli operatori economici interessati e dotati dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 dell'avviso;

RILEVATO CHE

- gli operatori economici interessati erano tenuti a far pervenire i preventivi entro le ore 12.00 del 5 novembre 2025;
- entro il termine previsto sono pervenuti n. 9 preventivi, dai seguenti operatori economici:
 1. Avv. Bianchi Erika con sede a Pavia
 2. Avv. Borghi Gariele con sede a Reggio Emilia
 3. Avv. Bosaz Olivia con sede a Pistoia
 4. Ing. Diena Renzo con sede a Ivrea





5. Emmess S.r.l. con sede a Milano (MI)
6. Frareg S.r.l. con sede a Milano (MI)
7. I&P Partners S.r.l. con sede a Milano (MI)
8. Ing. Marino Angelo con sede in Torino (TO)
9. Avv. Pivato Cristiano con sede ad Aosta (AO)

- in data 10 dicembre 2025 il RUP, nella persona di Michel Luboz, ha effettuato la valutazione dei preventivi pervenuti, sulla base degli elementi valutativi individuati all'art. 8 dell'avviso;
- la proposta formulata dall'operatore economico I&P Partenrs S.r.l. è stata ritenuta la migliore in base ai criteri valutativi indicati nell'avviso;
- ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in particolare, per quanto concerne gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, lo stesso art. 17, al comma 2, dispone che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO CHE

- l'operatore economico I&P Partenrs S.r.l. ha prodotto una dichiarazione sostitutiva dichiarando il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e ss. del medesimo Codice, nonché il possesso della capacità professionale occorrente per l'espletamento del servizio;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, considerato che lo stesso non è operatore uscente di servizi della medesima qualità e fascia di importo;
- l'affidamento in esame non presenta un interesse transfrontaliero atteso che l'importo dei servizi è da definirsi di valore esiguo rispetto al possibile interesse di operatori di altri stati membri e all'esistenza di rilevanti barriere normative, logistiche e linguistiche connaturate al servizio;
- i servizi non possono essere suddivisi ab origine in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, considerato che prevedono prestazioni non divisibili





di natura intellettuale e professionale, anche per ragioni connesse al raggiungimento del risultato atteso ed alla gestione unitaria delle attività;

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non sussistono particolari ragioni per richiedere la garanzia provvisoria;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Società non richiederà la costituzione della garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo del contratto, in ragione della comprovata affidabilità dell'operatore economico;
- in considerazione della natura del servizio, quale prestazione intellettuale, non vi sono ragioni per prevedere le clausole di revisione prezzi, ai sensi dell'art 60 del D. Lgs. 36/2023;
- la Società si riserva di avviare il contratto in termini anticipati ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 comma 8 del medesimo Codice;
- ai sensi dell'art. 120, comma 9, viene stabilito che qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste e che in tal caso lo stesso non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, il subappalto non è ammesso in quanto tale facoltà non è stata riservata dall'appaltatore in sede formalizzazione del preventivo;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non è ammesso il subappalto in considerazione della natura della prestazione quale attività intellettuale ed intuitu personae.

RITENUTO IN CONCLUSIONE

- ai fini della contrattualizzazione dei servizi in oggetto si procederà mediante l'utilizzo della Piattaforma Place-Vda, quale sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza della Valle d'Aosta;
- ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 non si ravvisano ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dei commi 1 e 3 della medesima disposizione, con riferimento ai soggetti che hanno concorso, a vario titolo, nella gestione della presente procedura;
- per gli affidamenti sotto la soglia indicata dall'art. 14 del medesimo Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3;
- di non impegnare alcuna somma per il contributo ANAC, in quanto il valore dell'affidamento è inferiore a € 40.000,00;





- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", alla presente procedura è stato assegnato il CIG indicato nel titolo della Decisione;
- il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 12 del D. Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 120, c. 10, del D. Lgs. 36/2023 si prevede la possibilità di proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi al fine di procedere ad un nuovo affidamento del servizio.

VISTI

- il D. Lgs n. 36/2023 e relativi allegati;

DECIDE

- di affidare, sulla base di quanto esposto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), e dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il suddetto servizio all'operatore economico I&P Partenrs S.r.l. con sede a Milano, PI 03735350799, per un importo pari ad € 790,00 annui Iva esclusa, alle condizioni economiche proposte in sede di offerta, comprensivi di tutti gli oneri;
- di affidare il servizio in esame sulla base delle disposizioni contenute nel presente atto, avente valore contrattuale sulla base degli elementi citati ed indicati, precisando che la liquidazione del corrispettivo verrà effettuata all'esito positivo della stessa;
- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata e che non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'Allegato I.4. del D. Lgs. 36/2023, sulla base del contenuto indicato nel predetto Allegato.
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Michel Luboz.
- di dare atto che la spesa e la corrispondente entrata sarà esigibile nell'anno 2026.

L'Amministratore unico
(Michel Luboz)
(documento firmato digitalmente)

